

ALLEGATO 5

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO, PER LA DURATA DI 36 MESI, A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI MILANO

Accordo di riservatezza (Non Disclosure Agreement)

TRA

_____, operatore di Sharing Mobility, con sede legale in _____, rappresentata da _____ in qualità di _____ ("**Operatore della Mobilità**")

E

Comune di Milano, con sede in Piazza Della Scala n. 2, Milano 20121, cod. fisc. 01199250158, in persona del Direttore pro tempore dell'Area Trasporto Pubblico, Sharing e Sosta Dott.ssa Elena Sala ("**Comune di Milano**")

E

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l., con sede in via Tommaso Pini n. 1, Milano, 20134, cod. fisc. 12908910156, in persona del Direttore Generale pro tempore Arch. Valentino Sevino, società in house del Comune di Milano (d'ora in poi: "**AMAT**")

(congiuntamente, le "**Parti**", singolarmente ciascuna una "**Parte**"),

PREMESSO CHE

1. Nell'anno 2023 il Comune di Milano ha pubblicato l'Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere sistemi di mobilità in sharing con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Milano, a cui associare il logo del Comune di Milano;
2. l'Operatore della Mobilità è risultato idoneo ed è stato autorizzato allo svolgimento del servizio da parte del Comune di Milano (i relativi atti autorizzativi d'ora in poi "**Autorizzazione**");
3. gli atti di cui alle premesse 1 e 2 prevedono l'obbligo per l'Operatore della Mobilità di mettere a disposizione del Comune di Milano determinate informazioni relative ai mezzi utilizzati e all'uso dei medesimi per finalità di pianificazione dei servizi di sharing mobility, di studio dei risultati ottenuti, monitoraggio e ulteriori finalità di rilievo pubblico applicabili secondo tempi e modi concordati con il Comune di Milano;

4. come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 620 del 2020, il Comune di Milano intende sviluppare il progetto dell'Ecosistema Digitale Urbano che, tra le altre cose, richiede alcune informazioni da parte dell'Operatore della Mobilità;
5. con il presente Accordo, l'Operatore di Mobilità riconosce ed acconsente a che le informazioni di cui alla premessa 3 siano elaborate da AMAT e/o da soggetti terzi sottoposti a vincoli di riservatezza;
6. ciascuna delle Parti del presente Accordo è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito "Informazioni Riservate" come definite al successivo articolo 3);
7. di volta in volta ciascuna delle Parti ("**Parte Divulgatrice**") potrebbe rivelare all'altra Parte ("**Parte Ricevente**") informazioni di natura confidenziale. Fermi restando gli obblighi riportati alla premessa 3 che precede e fatti salvi i casi in cui le suddette informazioni rientrino nella casistica di cui all'articolo 3.3 di seguito, il presente Accordo è volto a disciplinare la riservatezza dello scambio di Informazioni Riservate che avviene nell'ambito delle attività oggetto dell'Autorizzazione di cui alla premessa 2, nonché le attività di accesso ed elaborazione da parte di AMAT in relazione alle Informazioni Riservate in questione;
8. le Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Divulgatrice un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
9. l'utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale proteggibilità ai sensi di legge;
10. a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti sulla Parte che di volta in volta agisce come Parte Ricevente con riferimento alle Informazioni Riservate comunicate dalla Parte che di volta in volta agisce come Parte Divulgatrice.

Tutto ciò premesso, le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Premesse

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Oggetto

- 2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente nei confronti di Parte Divulgatrice rispetto alle Informazioni Riservate di cui all'articolo seguente, di cui Parte Ricevente venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui alle premesse del presente Accordo.

3. Informazioni Riservate

- 3.1. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare di titolarità di Parte Divulgatrice, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Divulgatrice.
- 3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.
- 3.3. Le Parti riconoscono che l'Operatore della Mobilità è tenuto a fornire per lo sviluppo del progetto dell'"Ecosistema Digitale Urbano", di cui alla delibera di Giunta n°620 del 2020 disponibile a questo link <https://alm-redmine.comune.milano.it/attachments/download/4190/Delibera%20Giunta%20620%20del%202-05-2020.pdf>, le Informazioni Riservate che includono:
 - operatore (obbligatorio), ossia la denominazione commerciale dell'operatore;
 - tipo mezzo (obbligatorio), ossia la tipologia di mezzo (monopattino);

- status (obbligatorio), ossia l'indicazione della disponibilità o dell'indisponibilità del mezzo al noleggio;
 - istante (obbligatorio): ossia l'istante di riferimento del dato;
 - posizione (obbligatorio), ossia la posizione effettiva del veicolo nel sistema WGS84;
 - indirizzo (obbligatorio), ossia l'indirizzo toponomastico effettivo del mezzo;
 - carica elettrica (opzionale), ossia la percentuale di carica elettrica presente in batteria.
- 3.4. In deroga al carattere di confidenzialità delle Informazioni Riservate di cui all'art. 3.3, le Parti riconoscono che il Comune di Milano e AMAT hanno il diritto di comunicare al pubblico e /o comunque mettere a disposizione del pubblico e tramite i propri sistemi le Informazioni Riservate di cui all'art. 3.3 ricevute dall'Operatore della Mobilità per la finalità di cui alla delibera indicata sopra.
- 3.5. In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Riservate le informazioni che:
- a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
 - b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
 - c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
 - d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
 - e) vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Divulgatrice, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa.
- 3.6. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti di Parte Divulgatrice sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.
- 3.7. Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni di cui alla premessa 3 sono da considerarsi Informazioni Riservate così come le elaborazioni effettuate dall'Operatore della Mobilità, dal Comune di Milano e/o da AMAT e/o da soggetti terzi da questi incaricati e sottoposti a vincoli di riservatezza.

4. Obblighi della Parte Ricevente

- 4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Divulgatrice ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi fermi restando i diritti previsti dal presente Accordo.
- 4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
- a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3.6 nonché quelli indicati nella premessa 5 del presente Accordo;
 - b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni Riservate, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse.
- 4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, comunicare al pubblico e/o mettere a disposizione del pubblico, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali Informazioni Riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Divulgatrice, salvo quanto previsto dal presente Accordo o altri accordi in essere tra di loro.

5. Proprietà intellettuale

- 5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Divulgatrice a Parte Ricevente rimangono di titolarità di Parte Divulgatrice e saranno concesse a Parte Ricevente entro i limiti dell'oggetto e ai soli scopi di cui al presente Accordo.
- 5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto di proprietà intellettuale o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate, fermo restando quanto disciplinato dal presente Accordo o eventuali altri accordi in essere tra le Parti.
- 5.3. Fermo restando quanto previsto dal presente Accordo (in particolare all'articolo 5.5), in nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto presente e futuro di brevetto, marchio, disegni/modelli, segreto commerciale o industriale, diritto d'autore, diritto *sui generis*, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.
- 5.4. Fermi i rispettivi diritti delle Parti di cui all'art. 5.1 e gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che:
- (i) AMAT e/o il Comune di Milano hanno facoltà di elaborare le Informazioni Riservate per finalità di pianificazione dei servizi di *sharing mobility*, di studio dei risultati ottenuti, monitoraggio e ulteriori finalità di rilievo pubblico applicabili e che i risultati e le elaborazioni effettuate da AMAT e/o dal Comune di Milano ai sensi del presente articolo sono di esclusiva titolarità del Comune di Milano e di AMAT;
 - (ii) l'Operatore della Mobilità ha facoltà di elaborare le Informazioni Riservate per il perseguimento delle proprie finalità societarie e che i risultati e le elaborazioni effettuate dall'Operatore della Mobilità ai sensi del presente articolo sono di esclusiva titolarità dell'Operatore della Mobilità.
- 5.5. Parte Divulgatrice conferisce a Parte Ricevente una licenza perpetua, mondiale e non esclusiva per l'utilizzo delle Informazioni Riservate per le finalità di ciascuna Parte definite all'art. 5.4, fatti salvi i diritti di cui all'art. 5.1 e gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo.
- 5.6. Il Comune di Milano e AMAT si impegnano a non trasferire in alcun caso le Informazioni Riservate oggetto del presente Accordo a soggetti che offrano servizi in concorrenza con quelli dell'Operatore della Mobilità.

6. Periodo di durata

Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza dell'Autorizzazione di cui alla premessa 2, fermo restando quanto previsto agli articoli 3, 4, 5, 7 e 10.

7. Divieto di cessione

- 7.1. Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte, fermo restando quanto già previsto dal presente Accordo.

8. Modifica

- 8.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da ciascuna delle Parti.

9. Comunicazione a terzi e/o pubblicazione in forma aggregata

- 9.1. In caso di comunicazione a terzi, messa a disposizione del pubblico e/o pubblicazione delle informazioni raccolte nell'ambito delle attività di pianificazione dei servizi di *sharing mobility*, di studio dei risultati ottenuti, monitoraggio e ulteriori finalità di rilievo pubblico applicabili di cui alle premesse, tra cui le correlazioni tra dati secondo il modello "Linked Open Data" così come definito nelle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (disponibili al link <https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/bozza/modellodati.html#livello-5>), il Comune di Milano e AMAT si impegnano a farlo in forma anonima e/o aggregata, in modo che

eventuali Informazioni Riservate nonché le loro elaborazioni effettuate dal Comune di Milano e/o da AMAT e/o da soggetti terzi da questi incaricati e sottoposte a vincoli di riservatezza non siano riconducibili all'Operatore della Mobilità.

10. Protezione dei Dati Personali

- 10.1. Le Parti riconoscono e concordano che, ai fini del presente Accordo, non sarà necessario scambiare Informazioni Riservate contenenti dati personali.
- 10.2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10.1, le Parti riconoscono e concordano sin d'ora che, ove nel corso dell'esecuzione dell'Accordo si renda necessario o anche solo possibile il trattamento e lo scambio di dati personali, in conseguenza di modifica del contesto di diritto e di fatto rilevante, incluso il caso di modifiche indotte dallo sviluppo tecnologico ovvero dall'utilizzo, da parte di AMAT e del Comune di Milano di soluzioni che consentano la riconduzione di dati anonimi e aggregati a persone fisiche, si conformeranno ciascuna per propria competenza al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("**GDPR**"), al D.lgs. 196/2003 ("**Codice Privacy**") nonché a ogni altra normativa europea e/o nazionale, anche secondaria di settore, applicabile (la "**Normativa Privacy Applicabile**").
- 10.3. Nell'ipotesi descritta all'articolo 10.2 le Parti si coordineranno per assumere, in coordinamento tra loro, ogni iniziativa idonea alla migliore protezione dei dati personali trattati, definendo con precisione i rispettivi ruoli, obblighi e diritti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.

11. Diritto applicabile e foro competente

- 11.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.
- 11.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Milano.

12. Impegni relativi all'uso della piattaforma WS02

- 12.1. L'Operatore della Mobilità riconosce che le Informazioni Riservate da trasmettere al Comune di Milano e AMAT dovranno essere caricate sulla piattaforma WS02 (o altra piattaforma in seguito comunicata all'Operatore della Mobilità dal Comune di Milano e/o AMAT). A tal proposito l'Operatore della Mobilità si impegna a non caricare sulla piattaforma WS02 (o altra piattaforma eventualmente comunicata dal Comune di Milano e/o AMAT) materiali, documenti, malware, virus, codici distruttivi e qualsiasi cosa che possa danneggiare o interferire con l'accessibilità ad informazioni e con il funzionamento di reti, server o altre infrastrutture del Comune di Milano e/o AMAT. L'Operatore della Mobilità sarà responsabile dei danni eventualmente prodotti a seguito della violazione delle prescrizioni del presente articolo, salvo che tali danni derivino dall'omissione o dall'inadeguatezza delle misure tecniche e/o organizzative predisposte da AMAT e/o dal Comune di Milano, alle quali spetta la responsabilità esclusiva di garantire la sicurezza, l'interoperabilità e l'integrità della piattaforma WS02 nonché delle proprie reti, server o altre infrastrutture necessarie al perseguimento dei fini di interesse pubblico di cui il presente Accordo costituisce esecuzione.

13. Miscellanea

- 13.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver negoziato i contenuti del presente Accordo, con esclusione dell'applicazione degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ.

Data

Operatore della Mobilità

Comune di Milano.....

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l.....

Data

Operatore della Mobilità